ISSN 1971-9892

Contributo unificato e diritto di difesa: quando l'interesse fiscale condiziona un diritto inviolabile, senza il necessario coinvolgimento di un giudice (nota a Corte cost., 21 luglio 2026, n. 137)

fascicolo
2026/III

CONSULTA ONLINE

GIUSEPPE BERGONZINI

21 NOVEMBRE 2026

CONSULTA ONLINE

RIVISTA GIURIDICA SCIENTIFICA DI CLASSE A - AREA 12 - ISSN 1971-9892 – FONDATORE: PROF. PASQUALE COSTANZO

GIUSEPPE BERGONZINI

Contributo unificato e diritto di difesa: quando l'interesse fiscale condiziona un diritto inviolabile, senza il necessario coinvolgimento di un giudice (nota a Corte cost., 21 luglio 2026, n. 137)

TITLE *Unified Court Fee and the Right to Defence: when the State's Revenue Interest conditions an Inviolable Right, without the Necessary Involvement of a Judge (Comment on Italian Constitutional Court, 21 July 2026, No. 137)*

ABSTRACT Con la sentenza n. 137 del 2026, la Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità relative al dovere di versare il contributo unificato minimo quale condizione per l'iscrizione a ruolo delle cause civili, sollevate in riferimento agli artt. 24, 3 e 111 Cost. La nota ne ripercorre i principali passaggi argomentativi, evidenziando profili critici e interrogativi lasciati aperti dalla pronuncia della Corte; rileva, in particolare, come la decisione sembri prevalentemente ispirata alla tutela dell'interesse fiscale, che finisce per condizionare in modo significativo l'esercizio di un diritto inviolabile riconducibile ai principi supremi dell'ordinamento; tanto vale anche per la parte della decisione che dichiara inammissibile la questione relativa all'attribuzione al cancelliere del potere di precludere l'accesso al giudizio, pur dopo averne rilevato la chiara incostituzionalità.

With the judgment no. 137 del 2026, the Italian Constitutional Court dismissed the questions of constitutionality concerning the obligation to pay the minimum unified court fee as a condition for the entry of the case on the cause list, raised with reference to Articles 24, 3 and 111 of the Italian Constitution. This comment traces the principal argumentative steps of the Court's ruling, highlighting the critical issues and the questions left open by the decision. It observes that the decision appears to be driven by the protection of the State's revenue interest, which significantly conditions the exercise of an inviolable right traceable to the supreme principles of the constitutional order. The same holds true for the part of the decision that declares inadmissible the question concerning the attribution to the court clerk of the power to preclude access to judicial proceedings, even after having identified its clear unconstitutionality.

KEYWORDS Contributo unificato; Diritto di difesa; Dovere tributario; Interesse fiscale; Discrezionalità legislativa; Incostituzionalità accertata ma non dichiarata

Unified Court Fee; Right to Defence; Tax Duty; State's Revenue Interest; Legislative Latitude; Unconstitutionality found but not declared.

AUTHOR Professore associato di diritto costituzionale e pubblico – Università degli Studi di Padova

Contributo scientifico sottoposto a referaggio.

* * *

SOMMARIO 1. Il versamento del contributo unificato minimo come requisito necessario per l'iscrizione a ruolo delle cause civili: le ordinanze di rimessione e i profili d'incostituzionalità rilevati dai giudici *a quibus*. – 2. La decisione di rigetto della Corte: a) il collegamento tra contributo unificato e razionalizzazione del sistema giustizia; tenuità del contributo, esigenze della riscossione e proporzionalità (nel nome dell'interesse fiscale). – 3. b) Contributo unificato, iscrizione a ruolo e principio di uguaglianza, tra tutela dell'interesse fiscale e *reformatio in peius* della disciplina processuale. – 4. c) Mancato versamento del contributo unificato minimo e rifiuto dell'iscrizione a ruolo da parte del cancelliere: un'incostituzionalità (purtroppo) solo accertata, ma non dichiarata. – 5. Rilievi conclusivi: rimedi organizzativi, obblighi deontologici dell'avvocato e auspici *de iure condendo*, aspettando il legislatore-Godot.

1. Il versamento del contributo unificato minimo come requisito necessario per l'iscrizione a ruolo delle cause civili: le ordinanze di rimessione e i profili d'incostituzionalità rilevati dai giudici *a quibus*

La sentenza della Corte costituzionale n. 137 del 2026 merita attenzione, perché destinata ad alimentare ulteriormente quel peculiare filone giurisprudenziale relativo al rapporto tra adempimento degli obblighi tributari ed esercizio del diritto di difesa. Più specificamente, la decisione interviene in modo significativo in materia di costi processuali e accesso alla giustizia[1], affrontando una questione caratterizzata da consistenti elementi di novità: il necessario versamento del contributo unificato minimo quale presupposto per l'iscrizione a ruolo delle cause civili[2].

La tensione problematica tra dovere inderogabile di solidarietà e diritto inviolabile sta, in effetti, esattamente alla base delle questioni di legittimità costituzionale su cui la Corte si è pronunciata, relative all'art. 1, comma 812, della l. 30 dicembre 2024, n. 207[3]. Nell'introdurre alcune modifiche puntuali al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115[4], questa disposizione ha inserito dopo il comma 3 dell'art. 14 un nuovo comma 3.1: secondo il quale, *«fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge»*.

[1] Per un inquadramento generale del tema si vedano G. RODIO, Costi processuali, accesso alla giustizia e diritto di difesa: la Corte costituzionale nuovamente chiamata a pronunciarsi sul contributo unificato, in *dirittifondamentali.it*, 2/2017, 1-4, 17-21, e A.L. TERZI, Costi e accesso alla giustizia, in *Giust. civ.*, 2/2025, 295-299.

[2] Aspetto di novità evidenziato in particolare nelle recenti considerazioni, fortemente critiche, espresse da R. FRASCA, *Una decisione della Corte costituzionale che deve preoccupare. Corte costituzionale n. 137 del 2026*, in *Giustizia Insieme*, 19 ottobre 2026, 2-20 (a cui si rinvia anche per una più ampia e dettagliata ricostruzione della giurisprudenza costituzionale di maggior rilievo in questo ambito).

[3] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

[4] Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

Della legittimità costituzionale di questo nuovo comma ha dubitato, in particolare, la Terza Sezione civile della Corte di cassazione, che con tre ordinanze di rimessione di identico tenore ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate altrettante questioni di legittimità dell'art. 1, comma 812, della l. n. 207/2024 in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.[5]. Alle ordinanze della Cassazione ha fatto eco quella, di poco successiva e di contenuto analogo, del Giudice onorario di pace di Benevento[6].

Le ordinanze di rimessione, muovendo dal presupposto della natura tributaria del contributo unificato, hanno ripercorso alcune sentenze di accoglimento della Corte costituzionale con cui sono state dichiarate incostituzionali, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., diverse disposizioni che condizionavano l'esercizio del diritto di difesa al previo adempimento di oneri fiscali di varia natura[7].

Rilevata la non pertinenza delle decisioni di rigetto della Corte relative al deposito per il caso di soccombenza[8], le ordinanze della Cassazione si sono poi soffermate sul fatto che il potere di rifiutare l'iscrizione a ruolo della causa per mancato versamento del contributo unificato minimo spetta di regola al cancelliere, ai sensi dell'art. 58 c.p.c.[9]. Hanno, perciò, dato conto del provvedimento del 10 giugno 2025 con cui la Prima Presidente della Corte

---

[5] Si tratta, in particolare, di tre ordinanze dell'11 dicembre 2025, iscritte ai nn. 259 e 260 del registro ordinanze 2025 (pubblicate in G.U., Prima Serie Speciale, 14 gennaio 2026, 2, 32-41), nonché al n. 30 del registro ordinanze 2026 (pubblicata in G.U., Prima Serie Speciale, 4 marzo 2026, 9, 40-45).

[6] Ordinanza del 22 gennaio 2026, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 2026 (pubblicata in G.U., Prima Serie Speciale, 4 marzo 2026, 9, 31-34).

[7] Questi i riferimenti specifici: Corte cost., sent. 31 marzo 1961, n. 21, con cui è stato dichiarato incostituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost. l'art. 6, comma secondo della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (c.d. clausola del *solve et repete*), che imponeva il previo pagamento del tributo quale condizione imprescindibile per l'esperibilità dell'azione giudiziaria volta ad accertarne l'illegittimità; Corte cost., sent. 5 ottobre 2001, n. 333, relativa alla dichiarata illegittimità per contrasto con l'art. 24 Cost. dell'art. 7 della l. 9 dicembre 1998, n. 431, che prevedeva quale condizione per eseguire il provvedimento di rilascio dell'immobile locato a uso abitativo la dimostrazione, da parte del locatore, della regolarità della propria posizione fiscale in ordine all'imposta di registro sul contratto di locazione, all'ICI gravante sull'immobile e all'imposta sui redditi relativa ai canoni; Corte cost., sent. 6 dicembre 2002, n. 522, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 66, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui non consentiva al cancelliere il rilascio di copia esecutiva della sentenza, richiesta dalla parte vittoriosa al fine di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della parte soccombente, se non dopo il pagamento della relativa imposta di registro; Corte cost., sent. 7 giugno 2022, n. 140, sempre relativa all'art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, dichiarato incostituzionale anche nella parte in cui subordinava al versamento dell'imposta di registro il rilascio della copia della sentenza (o di altro provvedimento giurisdizionale) da utilizzare per proporre ricorso in ottemperanza innanzi al giudice amministrativo.

[8] Le ordinanze di rimessione della Corte di cassazione richiamano, in specie: Corte cost., sent. 3 maggio 1963, n. 56; Corte cost., ord. 23 giugno 1964, n. 63; Corte cost., sent. 22 giugno 1976, n. 142; secondo la Cassazione, non possono trarsi argomenti a sostegno della legittimità costituzionale della norma indubbiata dalla giurisprudenza costituzionale relativa all'obbligo di deposito per il caso di soccombenza, disciplinato dagli allora vigenti artt. 364, 651 e 668, terzo comma c.p.c., non trattandosi di un pagamento volto ad accedere alla tutela giurisdizionale, ma di un mero deposito, la cui perdita era solo eventuale.

[9] Lo aveva già precisato la Circolare del Ministero della Giustizia 24 marzo 2025 - Nuove disposizioni sull'omesso pagamento del contributo unificato, art. 14, comma 3.1, d.P.R. n. 115/2002.

di cassazione, ritenuta la «palese inaccettabilità» di «una lettura della novella nel senso di affidare al solo accertamento della cancelleria la sorte, e la procedibilità, di un ricorso per cassazione», ha stabilito che la cancelleria fosse tenuta, in caso di mancato versamento del contributo unificato minimo, a trasmettere gli atti alla competente Sezione, «per l'adozione dei provvedimenti giurisdizionali di competenza»[10].

Secondo i giudici rimettenti, l'art. 14, comma 3.1 del d.P.R. n. 115/2002, «senza alcuna logica, preclude in radice la stessa possibilità di promuovere un giudizio civile se non previo versamento della somma ivi indicata», in mancanza di «alcun collegamento tra l'imposizione del tributo e un obiettivo di razionalizzazione del servizio giustizia e nemmeno un collegamento tra l'obbligo istituito e l'esito, ad esempio, dei pregressi gradi di giudizio»; la nuova disciplina sarebbe dunque stata dettata dalla sola esigenza di «fare cassa», con l'effetto di esercitare «una coazione indiretta a carico di chi intenda avvalersi del servizio giustizia» [11].

In particolare, la disposizione non si applicherebbe agli eventuali ricorrenti incidentali (non tenuti all'iscrizione a ruolo); imporrebbe un versamento minimo di uguale misura anche ai «ricorsi di valore notevolmente elevato», e nulla prevederebbe «per consentire l'accesso alla giurisdizione a chi sia privo di mezzi e non possa versare la somma suindicata». Tanto dimostrerebbe sia la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., sia la violazione del diritto di difesa di cui agli artt. 24 e 111 Cost., «dal momento che la disposizione censurata preclude l'accesso alla giurisdizione, in nome di un interesse di natura fiscale». Essa sarebbe, d'altra parte, anche «intrinsecamente irragionevole», proprio perché non esisterebbe alcuna relazione tra l'onere tributario richiesto e «il migliore svolgimento della funzione giurisdizionale»[12].

Le ordinanze di rimessione si sono soffermate, infine, sull'entità del contributo richiesto, domandandosi se la sua particolare esiguità (43 euro) non fosse tale da impedire di configurare un vero e proprio ostacolo all'accesso alla giurisdizione. I giudici rimettenti hanno tuttavia ritenuto spettasse esclusivamente alla Corte costituzionale pronunciarsi «sul merito di una scelta del legislatore che tocca un diritto inviolabile», tenendo conto del possibile «contemperamento fra la garanzia del diritto di azione ed i costi che essa ha per la collettività». Inoltre, l'imposizione di un identico onere tributario a diverse situazioni si tradurrebbe comunque «in un vantaggio per chi, secondo la disciplina precedente, avrebbe dovuto pagare un contributo unificato proporzionato al valore della controversia, senza

[10] In tal senso, si veda, per tutte, l'ordinanza di rimessione n. 259 del 2025, in G.U., Prima Serie Speciale, 2/2026, 35.

[11] Ordinanza di rimessione n. 259 del 2025, *ibidem*.

[12] Ordinanza di rimessione n. 259 del 2025, 36.

vedersi preclusa la tutela giurisdizionale»[13]; la modestia del contributo non impedirebbe di apprezzare, dunque, la violazione del principio di uguaglianza.

2. La decisione di rigetto della Corte: a) il collegamento tra contributo unificato e razionalizzazione del sistema giustizia; tenuità del contributo, esigenze della riscossione e proporzionalità (nel nome dell'interesse fiscale)

La motivazione in diritto della sentenza n. 137 del 2026 prende anch'essa le mosse dalla confermata natura tributaria del contributo unificato, e ribadisce il fondamentale principio elaborato con riferimento all'ipotesi del *solve et repete*: il previo adempimento del dovere tributario non può condizionare l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, quando si tratta di contestare in giudizio la legittimità dello stesso tributo di cui si impone il preliminare pagamento[14]. Al di fuori di queste peculiari ipotesi, il diritto di adire gli organi giurisdizionali di cui all'art. 24 Cost. può invece[15] essere contemperato con il dovere tributario sancito dall'art. 53 Cost.; a condizione, però, che il preliminare adempimento dell'onere fiscale risponda ai canoni «di proporzionalità e di stretta necessità»[16].

La motivazione della Corte si sofferma diffusamente, poi, sul problema costituito dall'elevato tasso di evasione del contributo unificato relativo ai giudizi civili, e dall'inefficienza del sistema della riscossione: entrambi particolarmente evidenti proprio con riferimento agli scaglioni più bassi del contributo. Significativo risulta, in particolare, l'esplicito riferimento agli effetti concreti dell'entrata in vigore del contestato art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002: «nel 2025 la flessione delle richieste di recupero riferite allo scaglione più basso (da euro 0,1 a euro 43) è stata pari all'87 per cento rispetto al 2023

[13] Ordinanza di rimessione n. 259 del 2025, *ibidem*.

[14] In proposito, il riferimento fondamentale rimane la citata pronuncia n. 21 del 1961: «la imposizione dell'onere del pagamento del tributo, regolato quale presupposto imprescindibile della esperibilità dell'azione giudiziaria diretta a ottenere la tutela del diritto del contribuente mediante l'accertamento giudiziale della illegittimità del tributo stesso, è in contrasto (...) con la norma contenuta nell'art. 3, perché è evidente la differenza di trattamento che ne consegue fra il contribuente, che sia in grado di pagare immediatamente l'intero tributo, ed il contribuente, che non abbia mezzi sufficienti per fare il pagamento, né possa procurarseli agevolmente ricorrendo al credito, fra l'altro perché, anche in caso di vittoria in giudizio, non otterrebbe il rimborso delle somme versate se non con ritardo»; detta imposizione lede anche gli artt. 24, primo comma, e 113 Cost., «nei quali l'uso delle parole tutti e sempre ha chiaramente lo scopo di ribadire la uguaglianza di diritto e di fatto di tutti i cittadini per quanto concerne la possibilità di richiedere e di ottenere la tutela giurisdizionale, sia nei confronti di altri privati, sia in quelli dello Stato e di enti pubblici minori». La giurisprudenza successiva è stata efficacemente ripercorsa da Corte cost., sent. n. 140 del 2022, punto 4.1 del Considerato in diritto.

[15] Anzi, deve, secondo quanto ritenuto da Corte cost., sent. 28 aprile 1970, n. 61, punto 4 del Considerato in diritto.

[16] Corte cost., sent. n. 137 del 2026, punto 12 del Considerato in diritto. La Corte richiama espressamente, in proposito, la precedente decisione n. 140 del 2022 (si veda il punto 4.2 del Considerato in diritto).

e dell'89 per cento rispetto al 2024»; il che confermerebbe come, anteriormente a tale entrata in vigore, «il modesto ammontare del contributo» rendesse «chiaramente antieconomica la procedura di riscossione». La norma impositiva soggetta al giudizio di legittimità andrebbe collocata in un contesto rispetto al quale la stessa Corte si era premurata di evidenziare l'esigenza di «sistemi di riscossione più efficaci, proporzionati e tempestivi» proprio con riferimento ai crediti tributari di minor valore[17].

Poste queste premesse, la Corte respinge in primo luogo la doglianza relativa alla pretesa assenza di ogni collegamento tra l'imposizione del tributo e l'obiettivo di razionalizzare il servizio giustizia.

La Corte ha buon gioco nell'evidenziare come il contributo unificato costituisca, conformemente alla giurisprudenza espressa dalla stessa Cassazione, un tributo che concorre al finanziamento del sistema giurisdizionale italiano, contribuendo al suo «buon funzionamento»[18].

In effetti, il contributo unificato è senz'altro qualificabile come una tassa, il cui valore è «commisurato forfetariamente al valore dei processi (…) e non al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata»[19]; avendo come «presupposto impositivo l'espletamento del servizio pubblico della giustizia richiesto dal soggetto che promuove la lite», il contributo unificato si risolve dunque in una «imposizione sui 'servizi giurisdizionali' che ha sostituito i previgenti sistemi analitici di tassazione giudiziaria»[20]. Sembra, allora, assai difficile negare che esista un qualche collegamento tra il versamento del contributo unificato e il funzionamento del sistema giurisdizionale; sebbene, com'è ovvio (ma tanto vale per ogni tributo), l'acquisizione di determinate risorse non necessariamente si traduca sempre e comunque in maggiore efficienza/efficacia della spesa pubblica o del servizio pubblico che esse sono destinate a finanziare: maggiore efficienza/efficacia che, anzi,

[17] Corte cost., sent. n. 137 del 2026, punti 12.1, 12.2 e 12.3 del Considerato in diritto; viene espressamente citata, sul punto, la precedente sent. 15 marzo 2019, n. 51 (in tal senso, in specie, la conclusione del punto 4.4 del Considerato in diritto).

[18] Corte cost., sent. n. 137 del 2026, punto 13.1 del Considerato in diritto.

[19] In questo senso Corte cost., sent. 11 febbraio 2005, n. 73, punto 3 del Considerato in diritto. Conforme la successiva giurisprudenza della Cassazione, che ha conseguentemente ricondotto le relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario; si vedano, ad esempio: Cass. civ., Sez. Unite, sent. 5 maggio 2011, n. 9840; Cass. civ., Sez. Unite, sent. 17 aprile 2012, n. 5994; Cass. civ., Sez. Unite, sent. 20 febbraio 2020, n. 4315; Cass. civ., Sez. Unite, ord. 8 agosto 2023, n. 24191. Sulla qualificazione del contributo unificato come tassa, G. RODIO, *Costi processuali, accesso alla giustizia e diritto di difesa*, cit., 4: «secondo un criterio di mera logica economica sarebbe corretto che le tasse in questione venissero parametrate alla qualità e quantità della prestazione effettivamente erogata. Ma appare evidente che nella prospettiva dello Stato sociale e di diritto tale logica può trovare applicazione solo sino ad un certo punto, dovendosi prevedere dei diversi meccanismi di bilanciamento tra prestazioni e contributi che consentano il corretto esercizio (e tutela) dei diritti riconosciuti e garantiti dalla Costituzione».

[20] Così Cass. civ., Sez. Unite, sent. 17 luglio 2023, n. 20621.

rimane tutt'altro che ovvia da dimostrare, anche con riferimento al gettito generato dal contributo unificato minimo[21].

In questo senso, il contributo unificato può forse essere latamente ricondotto a quegli oneri «razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione», piuttosto che a quelli volti «alla soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalità predette»[22]. Le ordinanze di rimessione, pur richiamando anch'esse questa distinzione[23], muovevano evidentemente da una concezione volta a valorizzare, quale condizione di legittimità del tributo, un collegamento assai più stretto tra tale tributo e il miglior funzionamento concreto del servizio giustizia, con riferimento alla specifica situazione processuale dedotta in giudizio; la Corte ha, invece, più genericamente ricondotto il contributo unificato, anche laddove condizionante il diritto di difesa, a quelle forme di «tassazione giudiziaria» di per sé non illegittime, perché poste «in stretta e razionale correlazione con il processo»[24].

Su queste basi, la Corte ha ritenuto che «l'estrema modestia dell'esborso» consente, da un lato, di considerare «l'onere fiscale in parola (...) non sproporzionato»; «dall'altro, sotto il profilo del test di stretta necessità, alla luce delle considerazioni svolte in premessa, dimostra il forte rischio di una mancata attuazione di un dovere inderogabile di solidarietà in assenza di meccanismi automatici o, comunque, semplificati». Il che può «giustificare, sotto il profilo del bilanciamento dei contrapposti principi in gioco, la compressione del diritto di agire in giudizio in presenza di un ingiustificato inadempimento del dovere tributario in riferimento a un importo tanto modesto»[25]. La risposta data dalla Corte sul punto coglie il suggerimento formulato dagli stessi giudici rimettenti[26], e può risultare

[21] Profilo critico, questo, particolarmente sottolineato da R. FRASCA, *Una decisione della Corte costituzionale che deve preoccupare*, cit., 33: «posto che il contributo unificato è destinato all'apprestamento del servizio giustizia, resta oscura la ragione per cui il suo pagamento per accedere al servizio assicurerebbe uno svolgimento di quella funzione migliore. Si tratta di pura petizione di principio e fra l'altro priva di fondamento, giacché sono le regole di svolgimento della funzione giurisdizionale civile che possono assicurare questo migliore svolgimento, ma non certo la mera acquisizione delle somme destinate all'apparato organizzativo statuale deputato allo svolgimento della funzione giurisdizionale».

[22] La distinzione tra queste due tipologie di oneri (i primi, consentiti, i secondi, no) è stata tratteggiata, in particolare, da Corte cost., sent. 2 luglio 1966, n. 80, punto 1 del Considerato in diritto; più di recente, in senso analogo, Corte cost., sent. n. 333 del 2001, punto 5 del Considerato in diritto, e Corte cost., sent. n. 522 del 2002, punto 5 del Considerato in diritto.

[23] Si veda sempre, per tutte, l'ordinanza di rimessione n. 259 del 2025, cit., 34 (punto 3 delle *Ragioni della decisione*).

[24] In questo senso, ad esempio: Corte cost., sent. 9 aprile 1963, n. 45, punto 3 del Considerato in diritto; Corte cost., sent. 21 gennaio 1999, n. 7, punto 2 del Considerato in diritto; Corte cost., sent. n. 522 del 2002, punto 5 del Considerato in diritto; vi ha ragionato anche Corte cost., sent. n. 140 del 2022, punto 4.1 del Considerato in diritto.

[25] Corte cost., sent. n. 137 del 2026, punto 13.1 del Considerato in diritto.

[26] «Questo Collegio si è interpellato, allo scopo di valutare il possibile superamento del dubbio di costituzionalità nel senso dell'infondatezza, sul se l'entità del versamento imposto, pari appunto ad euro 43, possa essere ritenuta così modesta da non costituire un intralcio per l'accesso alla giurisdizione. In astratto,

comprensibile proprio a fronte della ridotta entità quantitativa del pagamento richiesto a titolo di contributo unificato quale presupposto per l'iscrizione a ruolo delle cause civili (43 euro): il sacrificio economico a cui è soggetto ciascun contribuente appare davvero modesto, a fronte degli assai più significativi effetti negativi per l'erario (e, dunque, pure per il sistema giurisdizionale complessivamente considerato) determinati dall'elevato grado di evasione del contributo unificato minimo, e dall'inefficienza/diseconomicità della relativa riscossione coattiva.

Tanto non esime, però, da ulteriori riflessioni.

In primo luogo, appare evidente come il sacrificio del diritto di difesa di chi è chiamato a versare il contributo minimo sia giustificato dalla Corte costituzionale in considerazione non tanto del suo contrapposto dovere soggettivo di contribuzione, quanto dell'esigenza oggettiva di recuperare gettito. Nonostante la Corte ragioni di bilanciamento tra le contrapposte situazioni giuridiche soggettive in gioco (diritto inviolabile/dovere inderogabile di solidarietà), è del tutto evidente come ciò che interessa davvero sia la necessità «di garantire un più diffuso adempimento del dovere tributario»[27], e di rimediare *ex ante* ai difetti del sistema della riscossione coattiva (in parte fisiologici, per una mole di debiti tributari individuali di entità così ridotta). Lo dimostra, in modo inequivoco, l'ampia argomentazione svolta dalla Corte prima di esaminare i singoli profili di contestata illegittimità costituzionale, relativa all'elevatissimo tasso di evasione del contributo e all'andamento delle corrispondenti richieste di recupero coattivo (prima e dopo l'entrata in vigore dell'art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002)[28].

Ancor più che in altre occasioni, è dunque l'interesse fiscale a guidare la Corte verso l'assoluzione del legislatore; un legislatore che, a sua volta, ha voluto attribuire determinati effetti processuali al mancato versamento del contributo unificato all'esatto scopo di rimediare altrimenti ai difetti della riscossione.

L'orientamento della giurisprudenza costituzionale volto a far prevalere l'interesse fiscale sui diritti individuali del contribuente (specie quando essi hanno natura più strettamente economica), non appare certo nuovo[29]. La sentenza n. 137 del 2026 si caratterizza,

---

tale ragionamento potrebbe non essere del tutto insostenibile» (in questi termini, ad esempio, l'ordinanza di rimessione n. 259 del 2025, cit., 36).

[27] Corte cost., sent. n. 137 del 2026, punto 12.3 del Considerato in diritto.

[28] Si veda sempre Corte cost., sent. n. 137 del 2026, punti 12.1, 12.2 e 12.3 del Considerato in diritto.

[29] L'ambito tributario costituisce l'esempio tipico di un settore normativo dell'ordinamento nel quale «il test di bilanciamento è praticato in modo meno aggressivo, tanto da tradursi nella generale presunzione di legittimità delle scelte del legislatore, con il limite molto blando della manifesta irrazionalità delle stesse»: così G. SCACCIA, *Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2000, 331; nello stesso senso, P. BORIA, *L'interesse fiscale*, Giappichelli, Torino, 2002, 192. Sulla motivazione profonda di tale giurisprudenza costituzionale, ispirata non solo dalla ragion fiscale (*salus rei publicae suprema lex esto*), ma anche dal ritenuto plusvalore costituzionale del dovere tributario, si veda G. BERGONZINI, *I limiti costituzionali quantitativi dell'imposizione fiscale*, Vol. I, Jovene, Napoli, 2011, 290-315 (oltre a ID., *Diritti fondamentali del contribuente, discrezionalità del legislatore tributario e sindacato di costituzionalità*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*,

nondimeno, per il fatto di offrire un consistente esempio di ritenuta, giustificata subordinazione all'interesse fiscale di un diritto pacificamente ricondotto a un principio supremo dell'ordinamento: sottratto, in quanto tale, a revisione costituzionale; nonché utilizzabile, ed effettivamente utilizzato dalla stessa Corte costituzionale, quale controlimite[30].

Si tratta di un aspetto da non sottovalutare, e che desta una certa preoccupazione[31].

Se ne trae conferma leggendo le considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza n. 140 del 2022: in quella occasione la Corte aveva, infatti, chiaramente affermato che il diritto alla tutela giurisdizionale non può essere sacrificato in nome dell'interesse fiscale: «rispetto a tale interesse – che può giustificare svariate esigenze, come quella di evitare 'eventuali frodi facilmente ipotizzabili' (...), o quella di garantire una 'pronta realizzazione del credito fiscale' (...), oppure di 'prevenire fenomeni di evasione o elusione' (...) – non si manifesta (...) quella coessenzialità alla realizzazione dei diritti inviolabili che invece giustifica il dovere tributario»[32]. E, proprio sulla base di questi rilievi, aveva dichiarato incostituzionale per violazione dell'art. 24 Cost. la norma che imponeva il previo pagamento dell'imposta di registro quale condizione per il rilascio della copia autentica delle sentenze/provvedimenti del giudice amministrativo, ai fini della successiva instaurazione del giudizio di ottemperanza.

Nella sentenza n. 137 del 2026, invece, il previo versamento del contributo unificato minimo quale condizione per l'iscrizione a ruolo è stato ritenuto non incostituzionale proprio guardando alla necessità di prevenire l'evasione diffusa di tale tassa, e di realizzare

---

3/2018, I, 340-342). In dottrina, il maggior "peso specifico" del dovere tributario, rispetto ai diritti economici del contribuente, è stato evidenziato soprattutto da: L. ANTONINI, *Dovere tributario, interesse fiscale e doveri costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1996, 224-227; P. BORIA, *L'interesse fiscale*, cit., 107-120, 192-199; F. GALLO, *Le ragioni del fisco. Etica e giustizia nella tassazione*, il Mulino, Bologna, 2011, *passim* (nonché, più di recente, ID., *Il dovere tributario nella Costituzione*, in *Riv. Trim. Dir. Trib.*, 4/2022, 761-762); L. MARIANTONI, *Principi costituzionali in materia tributaria. Dall'eguaglianza all'equità, dalla progressività alla flat tax*, in *Pol. dir.*, 1/2024, 69-70. Vi ha ragionato anche C. BUZZACCHI, *La solidarietà tributaria. Funzione fiscale e principi costituzionali*, Giuffrè, Milano, 2011, 24-30.

[30] Tra le decisioni più significative in tal senso si vedano, in particolare: Corte cost., sent. 2 febbraio 1982, n. 18 (in tema di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici sulla nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili), punto 5 del Considerato in diritto; Corte cost., sent. 21 aprile 1989, n. 232 (in materia di effetti delle pronunce pregiudiziali della Corte di Giustizia CE), punto 3.2 del Considerato in diritto; Corte cost., sent. 22 ottobre 2014, n. 238 (sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati), punti 3.4 e ss. del Considerato in diritto; Corte cost., sent. 24 gennaio 2022, n. 18, punto 4.1 del Considerato in diritto (con riferimento di sottoposizione a visto di censura della corrispondenza tra detenuto e avvocato difensore).

[31] Preoccupazione ampiamente condivisa da R. FRASCA, *Una decisione della Corte costituzionale che deve preoccupare*, cit., 29-33, secondo cui «la garanzia di accesso in sé nella Carta Costituzionale appare (...) assoluta e non condizionabile»; ferma la necessità di garantire l'accesso alla giurisdizione, esso può «essere l'occasione per imporre un onere fiscale direttamente correlato alla spesa che lo Stato sopporta per apprestare il servizio giustizia. Ma tale imposizione non può condizionare lo stesso accesso» (ivi, 30).

[32] Corte cost., sent. n. 140 del 2022, punto 4.2 del Considerato in diritto.

immediatamente il relativo credito fiscale, contestualmente all'iscrizione a ruolo delle cause civili.

Il fatto che il contributo richiesto sia di minima entità ovviamente stempera l'impatto negativo individuale del conseguente *vulnus* arrecato al diritto inviolabile di difesa, e contribuisce a rendere comprensibile la decisione della Corte; ma non impedisce di apprezzare le ricadute, in via di principio, di quanto affermato nella sentenza in commento.

La riconduzione del bilanciamento tra diritto inviolabile di difesa e dovere oggettivo di solidarietà (interesse fiscale) a una questione essenzialmente *quantitativa*, piuttosto che *qualitativa*, obbliga a domandarsi quale sia, esattamente, il confine tra sacrificio quantitativamente proporzionato del diritto di difesa (legittimo) e sacrificio quantitativamente eccessivo (illegittimo). Come può essere individuato un criterio giuridico di giudizio replicabile e ragionevolmente prevedibile *ex ante*, che consenta di valutare come tollerabile (oppure no) una determinata compressione del diritto inviolabile di difesa? Se il legislatore avesse stabilito, o stabilisse in futuro, che il contributo unificato da versare come condizione per l'iscrizione a ruolo non è più solo quello minimo (43 euro), ma anche quello di uno scaglione superiore (98 euro, 237 euro, 518 euro, 759 euro, *et cetera*[33]), come avrebbe deciso, o come deciderebbe, la Corte? E la sua decisione sarebbe stata, o sarebbe in futuro, più o meno accettabile?

In breve, una volta aperta la porta della possibile subordinazione del diritto inviolabile di difesa all'interesse fiscale, e della valutazione quantitativa del suo proporzionato/sproporzionato sacrificio, si fatica a comprendere quale dovrebbe essere il limite che il legislatore sarebbe tenuto a rispettare; con la conseguenza di ampliare in modo assai significativo, insieme alla discrezionalità del legislatore (anche) in questo specifico ambito, quella della Corte costituzionale[34].

3. b) Contributo unificato, iscrizione a ruolo e principio di uguaglianza, tra tutela dell'interesse fiscale e reformatio in peius della disciplina processuale

La Corte affronta, poi, le doglianze relative alla contestata violazione, sotto diversi profili, del principio di uguaglianza.

[33] Per rimanere ad alcuni dei valori "base" del contributo unificato determinati dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002.

[34] Profilo problematico che impone e richiede, dunque, una sempre attenta analisi esterna del sindacato di ragionevolezza/proporzionalità di volta in volta compiuto dalla Corte: recentemente, sulla problematica discrezionalità della Corte costituzionale nel sindacato sulla legittimità delle leggi tributarie, F. IANNELLI, *Considerazioni sul dovere contributivo (a margine di alcune pronunce della Corte costituzionale)*, in questa *Rivista*, Studi 2024/I, 463-467.

Non meritevole di accoglimento sarebbe tale censura, intanto, con riferimento alla lamentata disparità di trattamento tra ricorrente principale in Cassazione e ricorrente incidentale.

Nel giudizio in Cassazione, rileva la Corte, non può essere escluso che sia il ricorrente incidentale a depositare per primo in giudizio il proprio atto: ne deriverebbe il sorgere a suo carico dell'onere di versare il contributo unificato minimo *de quo*, quale condizione per l'iscrizione a ruolo della causa. «Ciò può accadere sia nel caso in cui il controricorrente, ricevuta la notifica del ricorso principale, depositi il controricorso con ricorso incidentale prima che il ricorrente principale provveda al proprio deposito, sia nel caso in cui il ricorrente principale ometta di depositare il ricorso nel termine di venti giorni e il controricorrente depositi il controricorso con ricorso incidentale, avendo interesse a far valere l'improcedibilità di quello principale e a ottenere l'esame del merito di quello incidentale» [35]. In breve, l'onere fiscale ricade (con tutto ciò che ne consegue) sulla parte che per prima si attiva per instaurare formalmente il giudizio innanzi alla Corte di cassazione[36].

La risposta data dalla Corte appare, in proposito, solo parzialmente a fuoco. Essa tiene conto di ipotesi concrete che possono effettivamente verificarsi, ma non di quella più comune, alla quale si riferivano, con tutta probabilità, le ordinanze di rimessione della Cassazione[37]: il ricorrente incidentale che deposita il controricorso con ricorso incidentale dopo il ricorrente principale, *ex* art. 371 c.p.c., è tenuto a pagare il contributo unificato in considerazione delle domande incidentalmente formulate, che ampliano il *thema decidendum*[38]. Continua a non risultare chiaro, allora, perché il versamento del contributo unificato minimo costituisca una condizione sostanziale di accesso delle domande al

[35] Corte cost., sent. n. 137 del 2026, punto 13.2 del Considerato in diritto.

[36] Si veda, in proposito, Cass. civ., Sez. Unite, sentt. 17 luglio 2023, nn. 20621 e 20627: «il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 14, comma 1, individua la parte che per prima si costituisce in giudizio come tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato, senza che possa così distinguersi, nel giudizio di cassazione, tra le posizioni del ricorrente o del controricorrente». Conformi, in seguito (ad esempio): Cass. civ., sez. V, ord. 3 aprile 2024, n. 8769; Cass. civ., sez. V, ord. 9 settembre 2024, n. 24236.

[37] Lo ha ben spiegato, in una sorta di interpretazione autentica di tali ordinanze, R. FRASCA, *Una decisione della Corte costituzionale che deve preoccupare*, cit., 37-38, ammettendo che la Corte potrebbe essere stata tratta in errore dalla «stringatezza espositiva delle ordinanze di rimessione» sul punto.

[38] Va richiamata, al riguardo, la nota con cui il Ministero della Giustizia ha risposto allo specifico quesito formulato dalla Corte di cassazione (Provvedimento 28 novembre 2022 - Pagamento del contributo unificato nel caso di controricorso con ricorso incidentale condizionato. Rif. prot. DAG 159385.E del 28.07.2022): «la debenza del contributo unificato per la proposizione del ricorso incidentale si ricava (...) direttamente dalla lettura del citato articolo 14, comma 3, parte seconda, del d.P.R. n. 115 del 2002, dove si precisa che la parte è tenuta a pagare un autonomo contributo unificato, a prescindere dall'aumento di valore della causa, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale. È, infatti, pacifico che con il ricorso incidentale condizionato il controricorrente ampli il novero delle questioni suscettibili di disamina del giudice di legittimità, in modo da realizzare quell'ampliamento del 'thema disputandum' che, anche secondo la giustizia sovranazionale, giustifica il pagamento dell'ulteriore contributo».

giudizio solo per il ricorrente principale, e non anche per quello incidentale: entrambi dovrebbero essere gravati da un onere tributario *ugualmente condizionante*, in considerazione dell'analoga fruizione (costosa) del sistema giurisdizionale.

Infondata è poi, secondo la Corte, la questione relativa alla contestata, irragionevole parificazione delle controversie civili di diverso valore, tutte soggette al pagamento dello stesso importo minimo del contributo unificato quale condizione per l'iscrizione a ruolo, a prescindere dal valore della causa. L'art. 14, comma 3.1 del d.P.R. n. 115/2002 troverebbe giustificazione nello scopo di «conseguire in modo rapido e semplificato il versamento di una quota minima, altrimenti difficilmente incassabile, delle risorse patrimoniali impiegate dallo Stato per l'esercizio della funzione giurisdizionale»; poiché, poi, l'eventuale importo residuo del maggior contributo eventualmente dovuto in base al valore della causa dovrebbe comunque essere pagato, non si tradurrebbe «in un'irragionevole violazione del principio di eguaglianza non avere imposto, al fine in esame, il pagamento di importi differenziati a seconda del valore della causa»[39].

L'argomentazione della Corte, nella sua stringatezza, non è priva di rilievo: conferma che la disciplina in esame, e il suo "salvataggio", rispondono a esigenze di gettito e guardano al valore sovraordinato dell'interesse fiscale oggettivamente inteso.

Se si fosse considerato il rapporto tra diritto di difesa e dovere inderogabile di solidarietà sul piano strettamente soggettivo, a ben vedere, difficilmente avrebbe potuto essere ignorata la criticità evidenziata dai giudici rimettenti: il "peso specifico" del contributo unificato minimo per le cause di modesto valore e per quelle di valore molto più elevato è nettamente diverso, perché l'accesso al giudizio (e con esso, l'esercizio del diritto di difesa) *costa* relativamente di più per le prime che per le seconde. Il fatto che per le cause di maggior valore vada comunque pagato il più alto contributo unificato dovuto non muta i termini della questione, perché questo maggior pagamento non è richiesto come condizione per l'iscrizione a ruolo. *Ergo*, l'imposizione di un'identica misura del contributo per situazioni diverse quale condizione per l'accesso al giudizio ha in realtà, sul piano soggettivo, una portata sostanzialmente regressiva; e, in quanto tale, assai poco compatibile con il principio di uguaglianza, anche ove declinato nei termini di pari condizioni di esercizio del diritto di difesa.

Privo di fondamento è stato ritenuto anche l'ulteriore profilo di possibile incostituzionalità sollevato dalle ordinanze di rimessione, relativo alla pretesa, mancata considerazione della situazione di chi potrebbe non essere in grado di sostenere neppure il costo del contributo minimo. La Corte ricorda ai giudici rimettenti (e alle cancellerie, guidandole verso un'interpretazione conforme a Costituzione) che l'art. 14, comma 3.1 del d.P.R. n. 115/2002 deve essere applicato tenendo conto della disciplina vigente in tema di

[39] Corte cost., sent. n. 137 del 2026, punto 13.3 del Considerato in diritto.

patrocinio a spese dello Stato: i non abbienti ammessi a detto patrocinio possono giovarsi della prenotazione a debito del contributo unificato (artt. 11 e 113, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 115/2002), e sono perciò esonerati dall'obbligo di versamento immediato del contributo[40]; per gli ammessi al patrocinio a spese dello Stato, e pure per chi ha solo regolarmente presentato la relativa istanza[41], non opera dunque la contestata condizione per l'iscrizione a ruolo delle cause civili.

Rimane, ovviamente, il profilo critico costituito dalla spesso rilevata inadeguatezza del sistema italiano di patrocinio a spese dello Stato, in larga parte non idoneo a garantire davvero l'effettività «del diritto ad avere diritti»[42]; inidoneità certo non risolta (ma, anzi, ulteriormente aggravata) dalla specifica forma di prelievo tributario *condizionante* in commento.

La Corte ha infine respinto pure la doglianza relativa all'irragionevole disparità di trattamento a cui avrebbe dato luogo la nuova disciplina, nel sostituirsi alla precedente che non impediva l'iscrizione a ruolo in caso di mancato versamento del contributo unificato. L'infondatezza della questione risponde alla giurisprudenza consolidata secondo cui «non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato

[40] Corte cost., sent. n. 137 del 2026, punto 13.4 del Considerato in diritto. La Corte richiama, sul punto, la sua precedente sent. 5 maggio 2021, n. 87, nella quale aveva precisato che «la situazione di disparità economica [delle parti] è riequilibrata dalla prenotazione a debito» (dei costi della consulenza medico legale, nel caso di specie: si veda il punto 9 del Considerato in diritto); conforme la giurisprudenza delle Sezioni Unite, e non solo: oltre a Cass. civ., Sez. Unite, sent. 20 febbraio 2020, n. 4315 (anch'essa espressamente richiamata nella sentenza in commento), si vedano T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, sent. 12 gennaio 2021, n. 394, e Cass. civ., sez. V, ord. 17 agosto 2021, n. 22984.

[41] Come indicato dalla circolare del 24 aprile 2025 del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia (*Iscrizione a ruolo dei processi civili in attesa del provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato e nuove disposizioni sul pagamento del contributo unificato - legge di bilancio n. 207 del 2024*): «il diritto di accesso alla difesa, in quanto costituzionalmente garantito (art. 24 della Costituzione), non può essere pregiudicato da eventuali ritardi nella disamina dell'istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato non imputabili alla parte, con la conseguenza che l'ufficio giudiziario deve procedere all'iscrizione a ruolo del procedimento civile anche in presenza della sola istanza di ammissione purché risulti regolarmente depositata e protocollata dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati». Particolarmente negative, sotto questo aspetto, le considerazioni di R. FRASCA, *Una decisione della Corte costituzionale che deve preoccupare. Corte costituzionale n. 137 del 2026*, cit., 39, che ha osservato come di tali indicazioni si potrebbe facilmente abusare: «chi veste i panni di difensore certamente sarà tentato di assumere di fronte alla norma una semplice regola di comportamento, cioè quella di proporre al cliente l'idea di presentare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sempre e comunque, cioè pure nella consapevolezza che non ve ne sono gli estremi. Basterebbe l'assunzione da parte del Foro di questa regola comportamentale perché il disposto normativo in questione rimanga in concreto inapplicato»; in effetti, se ciò si realizzasse diffusamente in concreto, si avrebbe la riprova di una chiara forma di resistenza del Foro alla disciplina in commento (e, in fondo, alla stessa decisione della Corte costituzionale in commento).

[42] Per usare l'espressione di E. SANTORO, *«Una beffa alla sua miseria»: precondizioni dell'effettività del diritto ad avere diritti*, in *Ragion pratica*, 2/2014, 435-453; si veda anche, con specifico riferimento al contributo unificato, G. RODIO, *Costi processuali, accesso alla giustizia e diritto di difesa*, cit., 20.

alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche»[43].

Nulla di particolarmente nuovo, da questo punto di vista. Si può forse notare, in proposito, come il fluire del tempo non rilevi in sé e per sé: ciò che rileva, piuttosto, è il mutare del contesto sociale, economico, politico-istituzionale di riferimento, che può indurre il legislatore a intervenire legittimamente su discipline pregresse e consolidate per mutate ragioni di opportunità/merito. Nel caso di specie, queste ragioni sono evidentemente rinvenibili nella necessità (ritenuta non più rinviabile) di rimediare in tal modo alla larga evasione del contributo unificato minimo e alle deficienze del sistema di riscossione coattiva dei relativi debiti fiscali non onorati; con ogni inevitabile effetto, oggettivamente deteriore, per le situazioni giuridiche processuali alle quali la nuova disciplina del contributo unificato è applicabile.

La nuova regola opera dunque, allo stesso tempo, sul piano tributario e sul piano processuale, in quanto *reformatio in peius* della disciplina dell'iscrizione a ruolo; il cui impatto negativo può risultare particolarmente chiaro, nel confronto con la disciplina previgente, soprattutto nelle prime fasi di applicazione del nuovo regime: ma non necessariamente incostituzionale, in effetti, per questa sola esclusiva ragione.

4. c) Mancato versamento del contributo unificato minimo e rifiuto dell'iscrizione a ruolo da parte del cancelliere: un'incostituzionalità (purtroppo) solo accertata, ma non dichiarata

La Corte affronta, da ultimo, il profilo critico relativo al potere del cancelliere di rifiutare l'iscrizione a ruolo, precludendo l'accesso al giudizio (e al giudice) in caso di accertato, mancato pagamento del contributo unificato minimo; potere che la Corte stessa conferma spettargli, a mente dell'art. 58 c.p.c.

Si tratta di un aspetto dal quale aveva preso le mosse l'argomentazione dei giudici rimettenti; e sul quale si era soffermata in modo significativo *l'opinio* presentata dall'Associazione Nazionale Forense quale *amicus curiae*, che aveva evidenziato come la novella legislativa attribuisse al cancelliere l'«eccezionale potere di determinare [...] una situazione processuale gravissima»[44]; un passaggio, questo, ricavato dalla risalente sentenza della Corte 2 luglio 1966, n. 82, con cui era stato dichiarato incostituzionale per

[43] Corte cost., sent. n. 137 del 2026, punto 13.5 del Considerato in diritto. Nello stesso senso, tra le tante: Corte cost., sent. 21 luglio 2026, n. 140, punto 23.2 del Considerato in diritto; Corte cost., sent. 27 marzo 2026, n. 41, punto 16.2 del Considerato in diritto; Corte cost., sent. 22 gennaio 2024, n. 7, punto 16.1 del Considerato in diritto; Corte cost., sent. 13 novembre 2014, n. 254, punto 2 del Considerato in diritto.

[44] Ne ha dato debitamente conto la sentenza in commento (si veda Corte cost., sent. n. 137 del 2026, punto 5 del Considerato in fatto).

violazione dell'art. 24 Cost. l'art. 17 della l. 31 luglio 1956, n. 991, che obbligava i cancellieri a non ricevere gli atti sprovvisti della marca relativa al contributo per la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

La Corte ribadisce, al riguardo, proprio l'argomentazione della sentenza n. 82 del 1966, ricordando che «le normali funzioni del cancelliere sono quelle di ricevere gli atti, di registrarli, di tenerli in deposito e di rilasciarne copia o certificati», e non certo quella di impedire l'accesso al giudizio. Pur ritenendo che la situazione determinata dall'art. 14, comma 3.1 del d.P.R. n. 115/2002 sia meno grave di quella allora esaminata (perché non veniva «in rilievo, come è nel caso oggi in esame, un onere fiscale strettamente connesso al funzionamento del servizio giustizia»), la Corte giunge ad analoghe, più che condivisibili conclusioni: «la norma oggi indubbiata attribuisce a un organo diverso dal giudice il potere di precludere l'accesso alla giustizia» [45].

Ne risulta accertata la violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. Una conclusione, questa, che non viene scalfita dal rilievo secondo cui sarebbe sempre possibile agire avverso il rifiuto di iscrizione a ruolo e, solo in seguito, procedere con «il giudizio *ab initio* precluso»; ciò costringerebbe infatti la parte, come giustamente rileva la Corte, a un «doppio giudizio», e finirebbe col riconoscere al cancelliere un «potere di veto» che si risolverebbe «in un'irrazionale remora ad agire in giudizio o, perlomeno, in un onere sproporzionato» [46].

A detto accertamento non è seguita, tuttavia, la corrispondente dichiarazione d'incostituzionalità; e la questione è stata dichiarata, *in parte qua*, inammissibile.

Secondo la Corte, spetterebbe alla discrezionalità del legislatore individuare la più opportuna soluzione normativa che consenta di ricondurre al giudice il potere di precludere l'accesso alla giustizia in caso di mancato versamento del contributo unificato minimo. A riprova di ciò, la stessa Corte si premura di suggerire alcune possibili soluzioni: «attribuire al giudice il potere di dichiarare l'improcedibilità della domanda in prima udienza»; «consentire una forma immediata di reclamo avverso il diniego di iscrizione al presidente dell'ufficio giudiziario ove il cancelliere esercita le sue funzioni»; «prevedere (...) che in prima udienza il giudice, una volta riscontrato il mancato o parziale pagamento del contributo minimo, assegni alla parte interessata un termine di trenta giorni per adempiere, rinviando la causa a un'udienza successiva, nella quale, persistendo l'omesso versamento, viene dichiarata l'estinzione del giudizio»; «prevedere che l'assegnazione di un tale termine da parte del giudice intervenga in un momento precedente alla celebrazione della prima udienza». Né potrebbe essere esclusa, d'altra parte, la necessità di «un coordinamento sistematico alla luce delle specialità dei diversi riti del processo civile e

[45] Corte cost., sent. n. 137 del 2026, punto 14.1 del Considerato in diritto.
[46] Corte cost., sent. n. 137 del 2026, *ibidem*.

della natura incidentale dell'eventuale accertamento giudiziale in ordine alla debenza, o meno, del contributo unificato minimo»[47].

Che il problema si presti a diverse soluzioni sul piano del diritto processuale positivo, sembra difficilmente discutibile; e scegliere tra queste diverse soluzioni costituisce senz'altro una questione di merito legislativo; al pari della conseguente necessità di coordinamento sistematico di tale disciplina.

La decisione della Corte di non dichiarare l'incostituzionalità già in questa sede accertata desta, ciò nonostante, più di qualche perplessità[48].

È il caso di ricordare, intanto, come le ordinanze di rimessione non invocassero una sentenza manipolativa, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata (o costituzionalmente possibile[49]), ma si limitassero a chiedere l'accoglimento "secco" della questione; proprio per evitare che, in vigenza dell'attuale testo dell'art. 14, comma 3.1 del d.P.R. n. 115/2002, l'adempimento del dovere tributario costituisse il presupposto necessario per l'utile instaurazione del giudizio, e che il relativo controllo fosse riservato al cancelliere.

La Corte ben avrebbe potuto, allora, pronunciare una sentenza di accoglimento semplice, almeno sotto quest'ultimo, specifico profilo.

In mancanza di un intervento legislativo correttivo/integrativo sul punto, l'effetto della dichiarata inammissibilità della questione è dunque quello di continuare a rendere il cancelliere *dominus* del controllo sul corretto versamento del contributo unificato minimo, e delle relative conseguenze processuali: esattamente il profilo critico sul quale la Corte ha fondato la già accertata (ma non dichiarata) incostituzionalità della disposizione che ha introdotto il comma *de quo* nel Testo unico delle spese di giustizia[50]. Il ricorso a una decisione di inammissibilità (lo ha evidenziato la stessa giurisprudenza costituzionale) non ha altro effetto concreto se non quello «di lasciare in vita – e dunque esposta a ulteriori

[47] Corte cost., sent. n. 137 del 2026, *ibidem*.

[48] Per usare un eufemismo: si veda anche R. FRASCA, *Una decisione della Corte costituzionale che deve preoccupare*, cit., 39-57, che ha ripercorso la giurisprudenza costituzionale citata nella sentenza in commento a sostegno della pronuncia di inammissibilità, per evidenziarne la sostanziale inconferenza.

[49] Si allude, qui, alle ipotesi nelle quali la Corte ha ritenuto di poter superare la dottrina delle «rime obbligate», laddove siano rinvenibili soluzioni «costituzionalmente adeguate» nel tessuto normativo vigente; tra le tante, al riguardo: Corte cost., sent. 8 marzo 2019, n. 40, punto 4.2 del Considerato in diritto; Corte cost., sent. 14 aprile 2022, n. 95, punto 5 del Considerato in diritto; Corte cost., sent. 19 luglio 2024, n. 138, punto 5 del Considerato in diritto; Corte cost., sent. 28 luglio 2025, n. 138, punto 2 del Considerato in diritto; Corte cost., sent. 24 luglio 2026, n. 149, punto 18 del Considerato in diritto. In argomento si vedano, ad esempio, le considerazioni di: D. TEGA, *La traiettoria delle rime obbligate. Da creatività eccessiva, a* felix culpa*, a gabbia troppo costrittiva*, in *Sistema penale*, 2/2020; M. RUOTOLO, *Oltre le "rime obbligate"?*, in *federalismi.it*, 3/2021, 58-63; G. AMATO, *Introduzione. Dalle rime "obbligate" alle rime "possibili"*, in *Nomos*, 3/2025, 1-6.

[50] Si veda sempre Corte cost., sent. n. 137 del 2026, punto 14.1 del Considerato in diritto.

applicazioni, per un periodo di tempo non preventivabile – la normativa non conforme a Costituzione»[51].

Evidentemente, nel caso di specie la mancata dichiarazione d'incostituzionalità dipende da una valutazione di opportunità ispirata dall'*horror vacui*[52]: la Corte, pur essendo convinta dell'incostituzionalità della norma soggetta a giudizio, non l'ha pronunciata nel timore delle conseguenze che un accoglimento secco della questione avrebbe determinato. Una volta rilevato l'effetto benefico di tale norma in termini di gettito tributario, di riduzione dell'evasione e di diminuzione delle richieste di riscossione coattiva, la Corte non ha voluto rischiare un possibile ritorno allo *status quo ante*.

Ancora una volta, la decisione in commento appare prioritariamente guidata dall'esigenza di proteggere l'oggettivo interesse fiscale dell'ordinamento, più che il diritto soggettivo (inviolabile?) di difesa.

Lo conferma ulteriormente, del resto, la mancata adozione di tecniche decisorie e argomentative volte a sollecitare in modo diretto un tempestivo intervento legislativo sul punto. Nella sentenza n. 137 del 2026 non si rinviene alcun rinvio del giudizio accompagnato dall'assegnazione al Parlamento di un determinato periodo di tempo per intervenire: tecnica che, in tempi recenti, si è rivelata essere la forma più diretta e potenzialmente efficace di sollecitazione del legislatore inerte[53]. Né, a ben vedere, si trova

---

[51] Corte cost., ord. 16 novembre 2018, n. 207, punto 11 del Considerato in diritto.

[52] Nel senso precisato, proprio con riferimento alle decisioni che possono avere un impatto finanziario significativo per l'ordinamento, da V. ONIDA, *Giudizio di costituzionalità delle leggi e responsabilità finanziaria del Parlamento*, ora in D. Diaco (a cura di), *Le tipologie decisorie della Corte costituzionale attraverso gli scritti della dottrina*, Corte costituzionale, Quaderno processuale del Servizio Studi, 2016, 507 (reperibile *qui*). Specificamente, al riguardo, R. PINARDI, *L'*horror vacui *nel giudizio sulle leggi. Prassi e tecniche decisionali utilizzate dalla Corte costituzionale allo scopo di ovviare all'inerzia del legislatore*, Giuffrè, Milano, 2007, 5-25 (e, più ampiamente, *passim*).

[53] Tecnica decisoria per ora riservata a limitate questioni, di particolare rilievo; si vedano, in specie: la già ricordata ord. n. 207 del 2018, seguita dalla sent. 22 novembre 2019, n. 242 (in tema di punibilità dell'aiuto al suicidio: c.d. "caso Cappato"); Corte cost., ord. 26 giugno 2020, n. 132, seguita dalla sent. 12 luglio 2021, n. 150 (in punto di pena detentiva per diffamazione a mezzo stampa); Corte cost., ord. 11 maggio 2021, n. 97, seguita dalla nuova ord. di rinvio 13 maggio 2022, n. 122, e infine dall'ordinanza di restituzione degli atti per *ius superveniens* 10 novembre 2022, n. 227 (in materia di ergastolo ostativo). Sulle particolari implicazioni del ricorso a questa tecnica decisoria, nel più ampio contesto delle pronunce monitorie della Corte, si vedano (tra i tanti) gli approfondimenti di: E. GROSSO, *Il rinvio a data fissa nell'ordinanza n. 207/2018. Originale condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa tecnica di giudizio?*, in *Quad. cost.*, 3/2019, 533-552; A. RIDOLFI, *Un nuovo tipo di doppia pronuncia: la via italiana alla* unvereinbarerklärung? *(osservazioni su corte costituzionale, ord. n. 207/2018 e sent. n. 242/2019)*, in *Nomos*, 3/2019, 1-6; R. PINARDI, *La Corte ricorre nuovamente alla discussa tecnica decisionale inaugurata col caso Cappato*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3/2020, 104-107; I. ROBERTI, *I moniti "a termine" della Corte costituzionale e le implicazioni sull'attività legislativa del parlamento*, in *federalismi.it*, 17/2021, 175-191; A. SPADARO, *Involuzione – o evoluzione? – del rapporto fra Corte costituzionale e legislatore (notazioni ricostruttive)*, in *Rivista AIC*, 2/2023, 124-131; M. RUOTOLO, *Moniti "rafforzati", attenuazione delle "rime obbligate", modulazione degli effetti temporali dell'incostituzionalità. Uno sguardo sulla più recente giurisprudenza costituzionale*, in *Scuolamagistratura.it*, 2025, 3-4.

traccia di un monito chiaro ed espresso al legislatore, che possa avere l'effetto di stimolare una più adeguata disciplina processuale: la Corte si limita a indicare una serie di possibili soluzioni normative, senza tuttavia accompagnarle con un invito deciso e diretto rivolto al legislatore[54].

Se ne trae l'impressione complessiva che la lesione del diritto di difesa, effettivamente arrecata dall'art. 14, comma 3.1 del d.P.R. n. 115/2002, sia stata ritenuta non particolarmente grave; risultando perciò comunque recessiva, rispetto alle prevalenti esigenze di gettito, la necessità di proteggere la pienezza di tale diritto.

Anche per questa sentenza, non diversamente da quanto accade per altre ipotesi di incostituzionalità accertata ma non dichiarata, la dichiarazione d'inammissibilità dipendente dalla rilevata esistenza di spazi normativi discrezionali sembra risolversi, più che altro, in un'assoluzione a tempo indefinito del legislatore[55]. In assenza di effetti giuridici concreti positivi, persistono quelli negativi (la perdurante applicazione della disciplina già accertata come incostituzionale); e continua a manifestarsi l'evidente contraddittorietà logico-giuridica tra motivazione e dispositivo[56] di una decisione che, in ossequio alla discrezionalità legislativa, rischia di tradire la funzione prima della giustizia costituzionale: la protezione dei diritti costituzionali, a cui è funzionale – e non viceversa – l'ordinato e prudente svolgersi dei rapporti tra Corte costituzionale e legislatore.

Ed è lecito chiedersi se non sarebbe stato preferibile pronunciare una dichiarazione d'incostituzionalità che avrebbe, invece, molto probabilmente costretto il legislatore a intervenire tempestivamente proprio per riempire il conseguente vuoto normativo, e per

[54] I moniti al legislatore possono, in effetti, essere formulati in vario modo, spaziando da indicazioni ampie/inviti/segnalazioni a vere e proprie richieste di intervento normativo urgente. In proposito, rimane prezioso l'inquadramento di L. PEGORARO, *La Corte e il Parlamento: sentenze-indirizzo e attività legislativa*, Cedam, Padova, 2007, 3-113. Si vedano anche M.C. GRISOLIA, *Alcune osservazioni sulle «sentenze comandamento» ovvero il «potere monitorio» della Corte costituzionale*, ora in D. Diaco (a cura di), *Le tipologie decisorie della Corte costituzionale attraverso gli scritti della dottrina*, cit., 472-482, e F. MODUGNO, *La «supplenza» della Corte costituzionale*, in federalismi.it, 2007, 44-55. Più di recente, in senso critico, R. PINARDI, *Moniti al legislatore e poteri della Corte costituzionale*, in Forum di Quaderni Costituzionali, 3/2022, 73-76. Le implicazioni delle sentenze monito con riferimento al particolare ambito del diritto penale sono state analizzate da I. GIUGNI, *Potere monitorio della Corte costituzionale e legalità penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2/2023, 429-464.

[55] Come rileva R. PINARDI, *Moniti al legislatore e poteri della Corte costituzionale*, cit., 76 «non si vede (…) come, a fronte di un quadro normativo che rimane del tutto immutato, la semplice inerzia degli organi legislativi, che segue all'invito della Corte, sia in grado di rimuovere, di per sé, l'ostacolo, che era ritenuto, in precedenza, insormontabile, del necessario rispetto delle funzioni riservate al decisore politico»; né potrebbe ritenersi «che un organo che, sulla base della disciplina vigente, è sprovvisto di un certo potere», possa acquistarlo «semplicemente invitando il titolare dello stesso ad esercitarlo senza che questo, poi, si verifichi».

[56] Caratteristica critica intrinseca di questa tipologia di decisioni, come ad esempio rilevato da R. PINARDI, L'horror *vacui nel giudizio sulle leggi*, cit., 88, ed E. GROSSO, *Il rinvio a data fissa nell'ordinanza n. 207/2018*, cit., 535.

assicurare la continuità del relativo gettito tributario[57]. Il definitivo ritorno allo *status quo ante* (e alla corrispondente situazione di evasione diffusa del contributo unificato minimo e di strutturale inadeguatezza del sistema della riscossione) avrebbe potuto, e potrebbe, essere senz'altro evitato predisponendo una disciplina maggiormente rispettosa del diritto di difesa e delle prerogative del giudice, per quanto ispirata dall'interesse fiscale.

5. Rilievi conclusivi: rimedi organizzativi, obblighi deontologici dell'avvocato e auspici *de iure condendo*, aspettando il legislatore-Godot

In mancanza dell'auspicata dichiarazione d'incostituzionalità, non resta quindi che fare i conti con la disciplina vigente, nella speranza che il legislatore si degni graziosamente di intervenire su di essa; per riportare all'interno del giudizio, con il necessario coinvolgimento del giudice, gli effetti processuali del mancato/inesatto versamento del contributo unificato minimo.

L'esperienza dell'ordinamento italiano dimostra peraltro come, a fronte di incostituzionalità accertate ma non dichiarate e di moniti (più o meno intensi) diretti dalla Corte al legislatore, quest'ultimo rimanga spesso inerte, consentendo il consolidarsi di discipline incostituzionali[58]; e il perpetuarsi, con ciò, di compressioni e lesioni sempre meno tollerabili dei diritti costituzionali coinvolti.

Certo, nulla impedisce alla Corte (in questo, come in altri casi), ove opportunamente sollecitata, di ritornare sulla questione e di giungere a diverse conclusioni. Nel frattempo, però, può essere data per pacifica la necessità di convivere, *medio tempore*, con la disciplina insoddisfacente (e sostanzialmente incostituzionale) salvata dalla Corte.

In questa prospettiva, risulta apprezzabile l'orientamento applicativo indicato dalla Prima Presidente della Corte di cassazione (di cui si è detto in precedenza), volto a riservare alla competente Sezione l'adozione dei provvedimenti conseguenti al mancato versamento del contributo unificato minimo. Si tratta di indicazioni del tutto condivisibili, che è auspicabile trovino analoga esplicitazione in tutte le Corti d'Appello, in tutti i Tribunali, in tutti gli uffici del Giudice di pace; tuttavia, queste misure amministrative di carattere organizzativo sono destinate a rimanere nel limbo dell'incertezza e dell'eventualità, poiché rimesse al prudente apprezzamento di ogni ufficio.

---

[57] Lo rilevava già V. ONIDA, *Giudizio di costituzionalità delle leggi e responsabilità finanziaria del Parlamento*, cit., 508, con riferimento all'eventuale caducazione totale della legislazione di spesa.

[58] Lo danno pacificamente per scontato, tra gli altri, E. GROSSO, *Il rinvio a data fissa nell'ordinanza n. 207/2018*, cit., 535, e G. RIZZONI, *Il seguito in Parlamento delle sentenze della Corte costituzionale. Tendenze recenti e prospettive evolutive*, in *Quad. cost.*, 4/2023, 845, 852. Approfonditamente, sulla sostanziale "indifferenza" del legislatore alle decisioni di incostituzionalità accertata ma non dichiarata (e, più in generale, ai moniti della Corte costituzionale), R. PINARDI, *L'*horror vacui *nel giudizio sulle leggi*, cit., 131-139.

Non possono essere escluse, pertanto, conseguenze processuali gravi, derivanti da decisioni direttamente ed esclusivamente assunte dalle cancellerie: assai probabili, in caso di deposito di atti introduttivi in prossimità della scadenza dei relativi termini processuali perentori: più il deposito è ravvicinato alla scadenza, più è improbabile sussistano le condizioni (e i tempi) per rimediare utilmente all'eventuale mancato/inesatto versamento del contributo unificato minimo. Come accaduto proprio nella fattispecie che ha condotto il Giudice onorario di pace di Benevento a sollevare la questione di costituzionalità *de qua*: il deposito dell'opposizione a decreto ingiuntivo era avvenuto tre giorni prima della scadenza del relativo termine perentorio, ma il cancelliere aveva rifiutato l'iscrizione a ruolo solo dopo la scadenza di tale termine[59]: con la conseguenza di rendere inevitabilmente tardivo il successivo, nuovo deposito telematico dell'opposizione, accompagnato dal contestuale deposito della ricevuta del pagamento del contributo unificato.

Al riguardo, è quasi scontato ribadire che ricade tra gli obblighi di diligenza del difensore non solo depositare gli atti entro i termini processuali vigenti (possibilmente, con un congruo anticipo), ma anche assicurarsi che sussistano le condizioni giuridiche idonee a garantire il buon esito del deposito; ivi incluso, oggi, il versamento del contributo unificato minimo (*ignorantia legis non excusat*: neppure quella del vigente art. 14, comma 3.1 del d.P.R. n. 115/2002, evidentemente...). Un avvocato diligente dovrebbe oggi, allora, non solo invitare la parte assistita a versare il contributo unificato, ma anche avvisarla chiaramente (e per tempo) degli effetti processuali dell'eventuale, mancato versamento della sua misura minima. In assenza di una norma espressa di legge che lo preveda, invece, non si può certo pretendere di trasformare in obbligo quella che oggi è una mera facoltà: nonostante il contributo unificato venga spesso direttamente versato dall'avvocato quale anticipazione di spesa viva di giudizio, l'onere tributario continua ad incombere sulla parte assistita, e non sul difensore; al quale non possono perciò imputarsi (nemmeno sul piano deontologico[60]) le conseguenze processuali del mancato versamento del contributo.

---

[59] Si veda l'ordinanza n. 28 del 2026, in G.U., Prima Serie Speciale, 9/2026, 31.

[60] In proposito si veda Consiglio Nazionale Forense, sent. 6 novembre 2024, n. 410: «l'avvocato può senz'altro anticipare l'importo del contributo unificato, nel qual caso avrà diritto a richiedere il rimborso della spesa relativa, in aggiunta al compenso dovutogli, ma egli non è certamente obbligato ad effettuare detta anticipazione, con la conseguenza che il fatto che non provveda al pagamento del contributo unificato non può, di per sé, integrare un illecito disciplinare. Ciò a maggior ragione se si considera che la legge (art. 14, comma 1, e art. 248 del d.P.R. n. 115/2002) pone l'obbligo del versamento del contributo unificato esclusivamente a carico della parte che instaura il giudizio (e, quindi, a carico della parte assistita e difesa dall'avvocato, ovverosia del cliente), individuando poi solo nella parte stessa la destinataria della procedura di riscossione nel caso di mancato pagamento, senza prevedere alcuna solidarietà in capo all'avvocato per il relativo onere». La decisione muove dal presupposto secondo il quale «costituisce principio pacifico che le mere irregolarità fiscali, tra cui è incluso il mancato pagamento del contributo unificato, non possono compromettere l'esperibilità dell'azione in giudizio»; principio evidentemente messo in discussione dall'attuale formulazione del vigente art. 14, comma 3.1 del d.P.R. n. 115/2002: ma tanto non basta – appunto – a trasformare in obbligo, per la difesa tecnica, quella che è e rimane una mera facoltà.

In ogni caso, non può essere negato alla difesa tecnica il diritto di utilizzare (legittimamente) tutto il tempo disponibile in prossimità della scadenza del termine di deposito; con il rischio esponenzialmente maggiore di incorrere in effetti processuali irreversibili, in caso di mancato/inesatto versamento del contributo.

Che tali effetti dipendano da un'esclusiva decisione del cancelliere, potenzialmente neppure immediata, espone il diritto di agire in giudizio a conseguenze non rimediabili; e che appaiono per ciò solo eccessive, a prescindere dalla misura del contributo unificato minimo richiesto: anzi, proprio la misura particolarmente ridotta del contributo non correttamente versato evidenzia la chiara sproporzione, sul piano soggettivo, tra inadempimento del dovere fiscale e compressione irreversibile del diritto inviolabile di difesa.

Rispetto a questa criticità, tra le diverse opzioni *de iure condendo* suggerite dalla stessa Corte costituzionale, sembra preferibile quella che non si limita ad attribuire al giudice, al posto del cancelliere, il potere di valutare il corretto versamento, o meno, del contributo unificato minimo (e la sussistenza delle condizioni per eventuali esenzioni/prenotazioni a debito); ma che pure consente, in caso di accertata violazione del dovere contributivo, l'utile adempimento successivo, idoneo a porvi rimedio. L'ipotesi dell'assegnazione di un nuovo termine perentorio entro cui versare il contributo unificato minimo, il cui inutile decorso determinerebbe l'estinzione del giudizio (da ritenersi, dunque, comunque instaurato per effetto del deposito tempestivo dell'atto introduttivo) appare più che ragionevole; e garantirebbe un contemperamento tra diritto inviolabile di difesa, dovere soggettivo di contribuzione e interesse fiscale assai più proporzionato di quello assicurato (meglio, non assicurato) dalla disciplina vigente, uscita indenne dal giudizio di costituzionalità.

E con ciò si torna, inevitabilmente, alla speranzosa attesa di un proficuo intervento legislativo correttivo: che, però, la pronuncia di rigetto/inammissibilità in commento non sembra, davvero, utilmente sollecitare.